

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
di
AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.p.A.

Versione	Data	Motivo
1	6/10/2016	Adozione del Modello organizzativo della Società
2	20/12/2018	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
3	18/05/2021	Aggiornamento della mappatura dei rischi, anche in considerazione dell'entrata in vigore dei reati successivi alla seconda versione del Modello.
4	20/12/2022	Aggiornamento della mappatura dei rischi, anche in considerazione dell'entrata in vigore dei reati successivi alla terza versione del Modello.
5	12/12/2023	Aggiornamento del Modello organizzativo a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing

Sommario

DEFINIZIONI	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
PARTE GENERALE	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (AGG. ALLA LEGGE 9 MARZO 2022 N. 22).	7
1.1. CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	7
1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	7
1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	15
1.4. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	17
1.6. LE SANZIONI	18
1.7. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	19
2. FINALITÀ DEL MODELLO.....	20
3. MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. 231/2001	21
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	22
5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ.....	22
5.1. DENOMINAZIONE - SCOPO DELLA SOCIETÀ.....	22
5.2. ASPETTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE	23
5.3. CARICHE SOCIALI.....	32
5.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA – DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ.....	33
5.5. GRUPPO DI RIFERIMENTO.....	33
6 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	34
7 MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	36
8 IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ.....	36
9 DESTINATARI DEL MODELLO	37
10 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	38
11 FORMAZIONE	38
12 ORGANISMO DI VIGILANZA	39
12.1 FUNZIONE	39

12.2	NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
12.3	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ.....	40
12.4	REVOCA, SOSTITUZIONE, DECADENZA E RECESSO	41
12.5	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E POTERI	41
12.6	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANIZZAZIONE.....	43
12.7	RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CAPOGRUPPO.....	44
13	WHISTLEBLOWING	44
13.1	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	44
13.2	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	45
13.3	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	46
13.4	CANALI DI SEGNALAZIONE (INTERNO ED ESTERNO).....	47
13.5	DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	48
13.6	DENUNCIA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI.....	48
13.7	USO DEI CANALI RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE	49
13.8	SISTEMA DI TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO.....	50
13.9	CANALI DI SEGNALAZIONE ATTIVATI DALLA SOCIETÀ	52
13.10	DESTINATARIO E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	53
13.11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
13.12	POTERI SANZIONATORI DI ANAC.....	54
14	ATTIVITÀ DI AUDITING.....	54
15	SISTEMA SANZIONATORIO	55

Definizioni

- **Attività sensibili:** le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Attività strumentali:** le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.
- **Capogruppo o Autobrennero:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Comitato Esecutivo:** è un Comitato composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Consigliere/Direttore Tecnico.
- **Consulenti:** i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Gruppo:** Autostrada del Brennero S.p.A. e le società controllate, collegate e partecipate.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 2014 e successivamente, il 30 giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- **Organi sociali:** sono sia l'organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **Outsourcer:** è l'appaltatore di beni e/o servizi affidati dalla Società.
- **Outsourcer IP:** Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
- **PA:** la Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).

- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- **Società:** Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.;
- **Società controllate:** sono le società direttamente o indirettamente controllate da Autobrennero ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, Codice Civile;
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
- **Vertice della Società:** Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente, Amministratore Delegato della Società.

Struttura del documento

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione e aggiornamento del Modello da parte di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., i reati rilevanti per la Società, i Destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale descrive le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè quelle attività nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente descritto, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- la Matrice di Risk Assessment & Gap Analysis ("**RA&GA**") finalizzata all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamate e agli atti della Società;
- il Codice Etico e di Comportamento delle Società controllate adottato da Autobrennero che definisce i principi e le norme di comportamento della Capogruppo e delle Società controllate;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, nonché il Manuale del Sistema di Gestione Integrata (Q-HSE), le procedure ed istruzioni operative della **Società**, che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società e della Capogruppo.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (agg. alla Legge 9 marzo 2022 n. 22).

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito, anche il “Decreto”), nel recepire la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti. La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L’ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’art. 25-bis «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*», in seguito ampliato e modificato in «*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’art. 25-ter «*Reati Societari*», in seguito ampliato e modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di «*corruzione tra privati*» (art. 2635 c.c.); Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’art. 25-quater «*Delitti con finalità di terrorismo o*

di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25-undecies «Reati ambientali»; Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 novembre 2012, n. 190 – già citata –, che ha modificato l'art. 25, modificando i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e il reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) e introducendo il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Legge 15 dicembre 2014 n.186 che ha modificato l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» introducendo il reato di Autoriciclaggio; Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha modificato l'art. 25-undecies «Reati ambientali», Legge 27 maggio 2015 n. 69. Il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha modificato l'art. 25-ter «Reati Societari» modificando il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed introdotto il reato di «Istigazione alla corruzione tra privati» ex art. 2635-bis c.c., inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio, la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ha apportato modifiche all'art. 25-undecies, la Legge n.199 del 29 ottobre 2016 recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», ha apportato modifiche all'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale», la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 che ha introdotto l'art. 25-terdecies «Razzismo e Xenofobia» del D.lgs. 231/2001 e la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha apportato modifiche all'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 *«recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»* ha modificato il testo del Decreto introducendo l'art. 25-*quinquiesdecies*, successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale»*) che hanno integrato i reati-presupposto con i seguenti reati tributari: i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000). In ultimo, l'art. 25-*quinquiesdecies* è stato integrato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha integrato i seguenti reati tributari: (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); (ii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); (iii) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000).

Inoltre, il predetto Decreto legislativo n. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti anche per: i) i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; ii) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; iii) peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); iv) peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; v) abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.; nonché vi) il contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

L'elenco dei reati presupposto del Decreto è stato ulteriormente modificato e ampliato dalla Legge 238/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 24-*bis* (*«Delitti informatici e trattamento illecito di dati»*) a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*; nonché esteso l'ambito di applicazione dell'art. 25-*quinquies* (*«Delitti contro la personalità individuale»*) a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 600-*quater*, 609-*undecies*; infine, la L. 238/2021 ha determinato l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 25-*sexies* (*«Reati di abuso di mercato»*) in seguito alla modifica degli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998. Il Decreto è stato ulteriormente modificato ed ampliato dal D.Lgs. 195/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 25-*octies* (*«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio»*) in seguito alla modifica degli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del Codice penale; dal D.Lgs. 184/2021 che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*octies* 1 (*«Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»*); il D.L. 13/2022 ha modificato l'art. 24 del Decreto (*«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»*) a seguito della modifica degli articoli 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del Codice penale; la L. 22/2022 ha introdotto nel Decreto gli articoli 25-*septiesdecies* (*«Delitti contro il patrimonio culturale»*) e 25-*duodevicies* (*«Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»*).

Di seguito l'elencazione dei reati-presupposto previsti dal Decreto (aggiornata alla L. 22/2022):

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.** Previsti originariamente dall'art. 24 del Decreto, tra cui: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni-pubbliche (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** Previsti dall'art. 24-bis del Decreto (Modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016), tra cui: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- **Delitti di criminalità organizzata,** previsti dall'art. 24-ter del Decreto (modificato dalla L. 69/2015), tra cui: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Previsti originariamente dall'art. 25 del Decreto, tra cui: concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]; peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,** previsti dall'art. 25-bis del Decreto, tra cui: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto, tra cui: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** previsti dall'art 25-ter del Decreto, tra cui: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa

comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]; formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dall'art. 25-*quater* del Decreto, tra cui: associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies*.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** previste dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto, in riferimento ai delitti di cui all'art. 583-bis c.p.
- **Delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies* del Decreto, tra cui: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [introdotto dalla L. 199/2016]; adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- **Reati di abuso di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, tra cui: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998); manipolazione del

- mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998 e modificato dal D.lgs. n. 107/2018); altre fattispecie in materia di abusi di mercato, ai sensi dell'art. 187-quinquies TUF (modificato dal D.lgs. n. 107/2018).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro** previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto (articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018), tra cui: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
 - **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto, tra cui: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
 - **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsti dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 184/2021], tra cui: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.).
 - **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto.
 - **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto.
 - **Reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto (modificato dalla L. 68/2015 e dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257); traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]; inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8);

- inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (modificato dalla L. 161/2017), tra cui: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).
 - **Razzismo e xenofobia**, previsto dall'art. 25-*terdecies* del Decreto (Articolo introdotto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018)).
 - **Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa**, previsto dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 39/2019).
 - **Reati tributari**, previsti dall'art. 25-*quingiesdecies* del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal Decreto legislativo n. 75/2020), tra i quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).
 - **Contrabbando**, previsto dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto (articolo introdotto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75).
 - **Delitti contro il patrimonio culturale**, previsti dall'art. 25-*septiesdecies* del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022], tra cui: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).
 - **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'art. 25-*duodevicies* del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022], tra cui: riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).
 - **Reati transnazionali**. Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo

unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento nel successivo capitolo 8 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "**posizione apicale**", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- soggetti "**subordinati**", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i consulenti, che su mandato della Società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della Società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., 27 giugno 2019, n. 28097) ha recentemente ribadito, che: *"in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio (...) ricorrono allorquando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire*

un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o qualora abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, infatti, al fine dell'esonero da responsabilità l'ente deve limitarsi a dimostrare di avere adottato e attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, invece, al fine dell'esonero da responsabilità l'ente deve provare, tra l'altro, che l'autore del reato ha aggirato le procedure aziendali con “volontarietà” e “intenzionalità”, ossia ha fraudolentemente eluso il Modello Organizzativo. Ciò in quanto, se il soggetto in posizione apicale commette un fatto penalmente rilevante, si presume che l'ente persegua una politica aziendale volta a massimizzare il profitto con riduzione dei costi; l'ente stesso è pertanto “sanzionato” con l'imposizione di un più severo onere probatorio.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

I. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote che sono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

È solamente l'ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio.

II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente è condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (Ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.

IV. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo all'ente una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui

sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* in essere.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

L'ultimo aggiornamento del Modello è stato eseguito tenendo conto degli indirizzi di carattere generale dettati dalla Capogruppo per la costruzione della struttura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto delle società controllate del Gruppo, ancorché rispettando l'autonomia della Società.

Il Modello si propone, in linea generale, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

3. Modello, Codice Etico e Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001

Autobrennero ha approvato un Codice Etico e di Comportamento esteso anche alle Società controllate del Gruppo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2020 (di seguito, anche il “**Codice**” o il “**Codice Etico**”).

Il Codice differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l'attività della Capogruppo e delle Società controllate del Gruppo, in parallelo col perseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento. In particolare, il Codice Etico contiene la descrizione delle regole di comportamento da adottare nei confronti dei diversi destinatari quali ad esempio i soci, il personale, i clienti, i fornitori, i finanziatori, la pubblica amministrazione e la collettività, oltre ai principi comportamentali da seguire relativamente ai seguenti aspetti:

- legalità;
- lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento;
- tutela dei diritti umani;
- salute e sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità;
- diligenza e professionalità;
- immagine;
- riservatezza.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale del Gruppo.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale dei modelli della Capogruppo e delle Società controllate del Gruppo e le disposizioni contenute nei Modelli si integrano con quanto in esso previsto.

Si ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.lgs. 231/2001 e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico si è proceduto all'adozione di un Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 costituisce parte integrante dei Modelli, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), 2-bis, 2-ter e 2-quater e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate nel Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e dandone informativa nella prima seduta utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, affinché il Consiglio possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera dell'Amministratore Delegato con il coinvolgimento delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. Oggetto sociale ed attività

5.1. Denominazione - Scopo della Società

La Società **AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.p.A.** ha per oggetto l'esecuzione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di concessione avente ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana" aggiudicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in esito a procedura ristretta indetta da ANAS S.p.A. ai sensi degli artt. 55, comma 6, 143, comma 1, 144 e 177 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutte le attività ritenute opportune, ed esercitare ogni idonea funzione tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fidejussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare (ad eccezione

dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati), immobiliare, commerciale, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione purché non nei confronti del pubblico e nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazione anche azionaria, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

5.2. Aspetti relativi alla Concessione

Facendo seguito alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione avvenuta il 4 dicembre 2014 – e digitalmente, insieme all'atto aggiuntivo, in data 24 aprile 2018 – la Società ha dato corso alle diverse attività di progettazione relative alle opere da realizzare, così come convenzionalmente previsto. Di seguito si illustrano i principali eventi dei differenti iter approvativi:

- Collegamento Autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS467 "Pedemontana"

In data 12 novembre 2018 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ha provveduto, nel rispetto delle tempistiche previste nella Convenzione di Concessione, a consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana" relativamente a tutti e tre i lotti funzionali in cui è stata suddivisa l'infrastruttura.

In data 1 ottobre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il Decreto n. 22531 di data 20 settembre 2019, che approva, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto esecutivo del "Collegamento Autostradale Campogalliano Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 Pedemontana", per un importo complessivo di € 406.444.674,80, di cui € 300.917.266,70 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 16.814.963,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 105.527.408,10 per somme a disposizione.

In data 8 giugno 2020, il RUP ha inviato la validazione di progetto ad AutoCS S.p.A., la quale, in data 15 giugno 2020, ha provveduto ad inoltrare al Concedente il progetto esecutivo verificato e validato, ai fini di ottenerne l'approvazione, così ottemperando alle prescrizioni del Decreto di approvazione del progetto esecutivo del 20 settembre 2019 n. 22531.

A far data dal 18 marzo 2020, in ragione della pandemia di Covid-19 che ha colpito il Paese, la Società ha inviato al Concedente numerose richieste, volte all'ottenimento della sospensione dei termini concessori, nonché alla revisione del Piano Economico Finanziario.

Con nota prot. 20 del 15 gennaio 2021 AutoCS – richiamando le precedenti PEC prot. 355/20, 385/20, 703/20 e 857/20 – ha sollecitato il Concedente a rispondere alla richiesta di deroga per l'anno 2020 del versamento dell'importo di 1 milione di cui all'art. 3 comma 2 lett. gg) della Convenzione o, in subordine, di sospendere il pagamento della somma.

In riferimento alle sopra menzionate richieste di sospensione dei termini concessori, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (DGVCA) con nota prot. 101/21 del 5 marzo 2021 ha

convocato una riunione per il giorno 11 marzo 2021, in occasione della quale la Società ha ribadito che le condizioni di indeterminatezza prodotte dall'emergenza epidemiologica precludono l'accesso al mercato del credito e non consentono il rispetto dei vincoli temporali previsti dalla convenzione vigente, chiedendo nuovamente la revisione del Piano economico finanziario come previsto dall'articolo 11.9 del testo convenzionale.

Con riguardo all'istanza di revisione del rapporto concessorio formulata da AutoCS con note prot. 703/20 e 857/20, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiesto ad AutoCS di presentare la proposta di revisione del Piano Economico Finanziario (nota n. 6657 di data 11 marzo 2021, protocollata al n. 109/21 d.d. 12 marzo 2021) e di ottemperare agli obblighi di patrimonializzazione della società come richiesto con note di data 4 e 29 settembre 2020. Con riguardo alla revisione del rapporto concessorio, il MIMS con nota prot. 318/2021 in data 10 maggio 2021 ha richiesto ad AutoCS di presentare in tempi congrui una proposta di revisione del Piano Economico Finanziario, richiamando la nota di AutoCS prot. 267/21 di data 8 aprile 2021.

La Società si è prontamente attivata e in data 8 aprile 2021, con nota prot. 267/21 ha infatti comunicato al Concedente di aver affidato ad un Advisor finanziario l'incarico di svolgere alcune simulazioni finalizzate all'aggiornamento della proposta di Piano Economico-Finanziario. A tal fine, in data 10 maggio 2021 si è tenuta, presso l'unità locale di Carpi (MO) una riunione, avente ad oggetto l'aggiornamento del cronoprogramma e delle voci di quadro economico afferenti l'asse autostradale Campogalliano Sassuolo, con la finalità di aggiornare preliminarmente lo Studio di Traffico e conseguentemente il PEF dell'iniziativa medesima.

In data 10 maggio 2021 la DGVCA del MIMS ha inviato la nota n. 13058 – protocollata al numero 318/21 – mediante la quale il Concedente ha sollecitato la Società a presentare una proposta di Piano Economico-Finanziario *“in tempi congrui (...) in mancanza della quale sarà valutata ogni ulteriore alternativa operativa ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico”*.

La Società ha dato riscontro al citato sollecito del MIMS con nota protocollo n. 352 del 27 maggio 2021, nella quale ha comunicato al Concedente di aver dato avvio a tutte le attività volte ad aggiornare il Piano Economico Finanziario, tra le quali – in via preliminare – l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, propedeutico al successivo aggiornamento dello studio di traffico, la revisione del piano di traffico, la conseguente proposta di rimodulazione del Piano Economico Finanziario e la bozza di Atto Aggiuntivo per modificare la convenzione attualmente vigente.

Con nota di prot. n. 387/21 del 10 giugno 2021 la Società ha provveduto ad inviare al Concedente istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilità aderendo all'interpretazione prudentiale circa la validità della medesima, in base alla quale il termine di sette anni di cui all'art 166 D.Lgs. 163/2006 sarebbe decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione, ossia dal 4 dicembre 2014. Sulla base di tale interpretazione prudentiale, la pubblica utilità andrebbe a scadere il 4 dicembre 2021 cui dovranno essere aggiunti 53 giorni ulteriori in forza dell'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. La dichiarazione di pubblica utilità pertanto sarebbe scaduta il 28 gennaio 2022.

La Società con nota di prot. 421 del 22 giugno 2021 si è resa disponibile ad illustrare le prime simulazioni di Piano Economico Finanziario al Concedente. Quest'ultimo ha convocato una riunione, con nota di prot. 18592 del 5 luglio 2021 (protocollo interno 445/21), per il giorno 8 luglio 2021. In tale sede la Società ha provveduto a fornire una preliminare illustrazione della proposta di revisione del PEF in corso di definizione e dei documenti sui quali lo stesso si basa.

Con riferimento alla suddetta istanza, la DGVCA del MIMS, con nota n. 23762 di data 7 settembre 2021 (protocollata al n. 545/21), ha fornito un primo formale riscontro richiedendo una dettagliata informativa sullo stato delle attività eseguite ed un cronoprogramma aggiornato, non esprimendosi tuttavia nel merito della citata istanza di proroga del termine. Con nota prot. n. 573/21 di data 29 settembre 2021 la Società ha prodotto la relazione richiesta, contenente l'avanzamento dei lavori ed il cronoprogramma degli adempimenti programmati.

Con nota prot. 518 del 6 agosto 2021 è stata quindi inviata istanza di revisione del PEF al Concedente e per conoscenza al CIPE, allegando PEF, Piano Finanziario Regolatorio, Relazione accompagnatoria al PEF con indicazione di tutti i dati di input quali il cronoprogramma, quadro economico e variabili macro, studio di traffico aggiornato.

Con nota prot. n. 640/21 del 29 ottobre 2021 la Società ha infine formulato un sollecito nei confronti del Concedente in ordine all'istanza di proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex art. 166, comma 4bis D.Lgs. 163/2006, sino ad allora rimasta inevasa da parte del MIMS. Solo successivamente, in data 13 gennaio 2022, il MIMS – con nota n. 566 protocollata al n. 25/22 – ha trasmesso il decreto direttoriale di proroga biennale del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, che scadrà pertanto in data 26 gennaio 2024.

Il Concedente – con nota n. 154 del 5 gennaio 2022 ha ritenuto l'istanza per il riequilibrio del Piano Economico-Finanziario formulata dalla Società in data 6 agosto 2021 non conforme alla normativa vigente e, conseguentemente, non accoglibile.

La Società, con nota prot. ACS 34/22 del 14 gennaio 2022 ha pertanto richiesto al Concedente un incontro volto a comprendere le ragioni sottese al menzionato provvedimento di diniego dell'istanza. Nelle more, la Società ha provveduto in via prudenziale – con Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25 gennaio 2022 – ad affidare incarico legale per agire in giudizio a tutela dei diritti ed interessi legittimi della Società, impugnando il menzionato diniego dinanzi al TAR, qualora l'incontro fissato per il giorno 26 gennaio 2022 presso la sede del Concedente non avesse dato esito favorevole relativamente all'apertura di un profittabile confronto in ordine alla possibilità per AutoCS di ottenere la revisione del Piano Economico Finanziario.

In data 27 gennaio 2022, con nota n. 1664, protocollata al n. 71/22, il Concedente – facendo seguito alla citata riunione tenutasi presso la propria sede il 26 gennaio 2022 – ha riepilogato i contenuti del citato incontro, in occasione del quale i rappresentanti della Società hanno rinnovato l'istanza di procedere alla revisione del rapporto in considerazione degli eventi di natura straordinaria manifestatisi successivamente all'efficacia della convenzione vigente per i quali si ritengono compromesse le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria e di bancabilità. In tale contesto, i rappresentanti hanno altresì manifestato la

disponibilità a riformulare una proposta di Piano Economico-Finanziario predisposta in coerenza con i vincoli definiti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il Concedente prosegue: *“Stante la disponibilità acquisita nel corso della riunione, ed in considerazione della rilevanza che l'opera riveste per il territorio, la scrivente Direzione Generale ribadisce preliminarmente l'esigenza di procedere nei tempi strettamente necessari alla presa in possesso delle aree e all'esecuzione dei lavori. Contestualmente ribadisce altresì l'esigenza di assicurare certezza del rapporto concessorio, escludendo indefinite interlocuzioni sulle modalità di revisione del rapporto convenzionale.*

Per le richiamate necessità, si richiede la predisposizione di una proposta aggiornata di Piano Economico-Finanziario entro il 15 febbraio p.v. sviluppata in coerenza con il contesto operativo e regolatorio vigente e della rilevanza dell'opera ai fini dell'interesse pubblico.

Suddetta proposta dovrà essere corredata da una dettagliata relazione esplicativa sulle ipotesi contemplate e da un cronoprogramma aggiornato di tutte le fasi realizzative.

Per assicurare le condizioni di bancabilità si ribadisce l'esigenza, già espressa nella pregressa corrispondenza, di procedere tempestivamente al versamento delle quote di Capitale sociale ad oggi non richiamate e di prevedere ogni ulteriore misura rivolta a garantire un idoneo livello di patrimonializzazione durante l'intera estensione di concessione”.

La Società con Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 4 febbraio 2022 ha pertanto rinunciato all'azione giudiziale e si è prontamente attivata al fine di ottemperare alla richiesta del Concedente.

In data 11 febbraio 2022, a seguito di una prima condivisione delle risultanze del PEF predisposto recependo le richieste del Concedente, sono state avanzate alla Società ulteriori osservazioni e considerazioni, che la stessa si è impegnata ad esaminare.

Il MIMS ha quindi inviato – in data 15 febbraio 2022 – lettera prot. n.117/22, nella quale ha confermato che: *“In esito all'incontro tenutosi l'11 febbraio u.s. inerente i contenuti del nuovo PEF, ha richiesto un differimento del termine di consegna della nuova proposta di revisione del PEF, originariamente fissato per il 15 febbraio 2022. Stante la rilevanza e la complessità della questione si manifesta il proprio nulla osta all'istanza formulata”.*

Con nota protocollo ACS n. 363/22 del 29 marzo 2022 la Società ha trasmesso al Concedente la proposta di revisione del PEF, unitamente ai relativi allegati (revisione del Piano Finanziario Regolatorio, relazione accompagnatoria al PEF – cronoprogramma, variabili, macro, quadro economico – nonché aggiornamento dello studio di Traffico presentato ad agosto 2021) e la bozza del II Atto aggiuntivo alla Convenzione, parte integrante dell'istanza.

Nell'attesa della decisione del Concedente in riferimento alla proposta di revisione del PEF, è pervenuta alla Società la nota n. 13038 di data 19 maggio 2022, protocollata al n. 481/22 del 20 maggio 2022, mediante la quale il Concedente ha circolarizzato i contenuti del Decreto Legge n. 50/2022, il quale consente alle stazioni appaltanti l'aggiornamento dei quadri economici dei progetti esecutivi in corso di approvazione o che risulteranno approvati ma non ancora appaltati/affidati, al prezzario di riferimento più aggiornato. Con nota protocollo ACS n. 505 di data 1 giugno 2022 la Società ha pertanto comunicato al Concedente, nelle more dell'approvazione della citata proposta di revisione del PEF, di voler recepire i contenuti della menzionata

circolare, aggiornando conseguentemente il Quadro Economico del progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 "Pedemontana" al listino prezzi ANAS 2022, come stabilito dal D.L. n. 50/2022. Nelle more della disamina da parte del Concedente della proposta di revisione del PEF sarà pertanto cura della Società trasmettere elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro economico aggiornati ai contenuti di tale circolare.

In data 7 aprile 2022, con nota protocollo n. 373/22, il Prefetto di Modena ha trasmesso il testo del Protocollo di Legalità ai rappresentanti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro delle province interessate e ai rappresentanti regionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali degli Edili maggiormente rappresentative, invitando tali ultimi soggetti a recarsi in Prefettura a Modena il giorno 13 aprile 2022 al fine di procedere alla firma del documento, già sottoscritto digitalmente dalle Prefetture, dal Concedente, dalla Società e dal Consorzio Campogalliano Sassuolo. Tale documento è stato successivamente restituito – debitamente sottoscritto – con nota protocollo ACS n. 405 di data 28 aprile 2022.

in data 18.05.2022, in considerazione dell'intervenuto fallimento del socio "Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A.", in forza di Sentenza Trib. Modena n. 5/2022 del 10.01.2022, l'Assemblea straordinaria del "Consorzio Campogalliano Sassuolo" ("CCS") ha deliberato la messa in stato di liquidazione del Consorzio. Con decorrenza dal 1.06.2022, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., ha comunicato alla Concessionaria Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., di volere subentrare in tutti i rapporti contrattuali (attivi e passivi) e obbligazioni in genere, che risultavano in capo al CCS. In particolare, si è impegnata ad eseguire autonomamente i lavori di costruzione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 "Pedemontana", insieme alle relative opere connesse, alle condizioni economiche che risulteranno dal Piano Economico Finanziario della Concessione, precisando altresì di essere in possesso di tutte le qualificazioni necessarie ad eseguire le predette lavorazioni. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., con delibera di data 20 dicembre 2022 ha preso atto del subentro di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in tutte le posizioni contrattuali in essere tra il CCS e la Concessionaria Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A..

- **Variante alla S.S. 9 via Emilia c.d. Variante di Rubiera**

In data 19 dicembre 2018, la Società ha provveduto a consegnare al Concedente il Progetto Definitivo della Variante alla S.S. 9 via Emilia (c.d. Variante di Rubiera), il quale – in data 09 settembre 2019 – ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni da parte del Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Lombardia Emilia Romagna così come espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 maggio 2019.

Con nota n. 22076 del 13 settembre 2019, il Concedente ha espresso il proprio nulla osta alla redazione del livello esecutivo di progettazione di tale opera, che recepisca le prescrizioni contenute nel citato parere.

In data 6 dicembre 2019 la Società, con nota protocollo n. 170/19 ha inviato al MIT - Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio e la Programmazione ed i Progetti Internazionali - richiesta di accertamento della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994.

In via preliminare, considerato che il progetto definitivo della Variante di Rubiera è sostanzialmente coincidente con il progetto preliminare della tangenziale di Rubiera, il Ministero dell'Ambiente, con nota n. 12674 di data 8 febbraio 2021, protocollata al n. 58/21, ha chiuso la propria istruttoria, prendendo atto *"dell'avvenuta conferma della validità dello screening da parte della Regione Emilia Romagna"*.

In data 18 febbraio 2021, con nota n. 2712 protocollata al n. 79/21, la Direzione Generale per lo sviluppo del Territorio e la programmazione ed i progetti internazionali del MIMS ha comunicato alla Regione Emilia Romagna il riavvio del procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dell'opera alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n.24.

Nei mesi seguenti, la Società ha provveduto a depositare la documentazione ex art. 11 e 16 D.P.R. 327/01 e art. 16 L.R. 37/02 presso i Comuni di Reggio Emilia, Rubiera e Casalgrande, a notificare a tutti i proprietari dei terreni impattati dalla realizzazione dell'opera l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo e, per quanto occorra, anche all'apposizione del vincolo espropriativo e ad eseguire, inoltre, le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge.

In data 1 aprile 2021 la Regione Emilia Romagna ha richiesto ai Comuni di Reggio Emilia, Rubiera e Casalgrande e all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all'Agenzia regionale per la Sicurezza la protezione civile, all'AIPO, all'ARPAe, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e all'Ente di Gestione dei Parchi e le Biodiversità di pronunciarsi in ordine alla conformità urbanistica dell'opera, entro il termine del 18 aprile 2021.

Acquisiti i pareri di cui sopra, con nota prot. n. 336/21 del 19 maggio 2021 la Regione Emilia Romagna ha avanzato la propria proposta di procedere alla dichiarazione dell'intesa ai sensi del DPR n. 383 del 1994 limitatamente ad un primo stralcio dell'opera, ricadente interamente nel Comune di Rubiera, che ha origine dalla spalla ovest del viadotto sul Secchia, supera la linea ferroviaria privata di collegamento al terminal di Rubiera e procede in direzione sud-ovest attestandosi sulla SP 51.

Con nota n. 14728 di data 27 agosto 2021 (protocollata al n. 533/21 d.d. 30.08.2021) la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIMS ha richiesto di trasmettere a tutti gli enti in indirizzo tale "Primo Lotto" del progetto definitivo, al fine di indire apposita Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 e ss.mm.ii., per l'acquisizione delle intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi.

La Società ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con nota prot. n. 548/21 di data 10 settembre 2021, ribadendo tuttavia la necessità di attivare la Conferenza di Servizi in relazione all'intero tracciato e non solo invece in relazione al primo stralcio, in quanto quest'ultima soluzione è vista come peggiorativa, anche in termini di viabilità locale.

In data 20 ottobre 2021 il Servizio Giuridico del Territorio – Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna con nota protocollo n. 619/21 ha richiesto al Comune di Rubiera, alla Provincia di

Reggio Emilia e all'Unione Tresinaro Secchia di esprimere parere di accertamento di conformità urbanistica e territoriale, e con nota protocollo n. 620/21 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (STPC), all'Agenzia Interregionale per il Po, ad ANAS Spa e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale di esprimere il proprio parere di compatibilità ambientale localizzativa, sempre in riferimento al primo stralcio della tangenziale di Rubiera. La medesima richiesta di parere di compatibilità ambientale localizzativa è stata formulata anche nei confronti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con nota di data 21 ottobre 2021, protocollo n. 624/21.

Le citate note assegnavano ai rispettivi destinatari il termine del giorno 20 novembre 2021 per far pervenire il proprio contributo.

Con nota n. 18280 di data 22 ottobre 2021, protocollata al n. 625/21, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIMS ha indetto Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, indicando il 5 novembre 2021, quale termine perentorio per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e assegnando il 10 gennaio 2022 quale termine perentorio ad Amministrazioni ed Enti per rendere le proprie determinazioni. La data dell'eventuale riunione in modalità sincrona veniva invece fissata per il giorno 19 gennaio 2022.

Infine, con nota prot. n. 666/21 di data 15 novembre 2021 la Società ha trasmesso al Comune di Rubiera, alla Provincia di Reggio Emilia, all'Unione Tresinaro Secchia ed alla Regione Emilia Romagna le informazioni richieste con la citata nota prot. 619/21 del Servizio Giuridico del Territorio, disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna.

Nello specifico, sono state fornite informazioni in merito all'intervenuto deposito di copia del progetto dell'opera presso il Comune di Rubiera – effettuato per consentire ai proprietari delle aree interessate di prendere visione del progetto stesso – nonché prova dell'avvenuta pubblicazione del relativo avviso pubblico nel Bollettino regionale della Regione Emilia Romagna, su un quotidiano nazionale ed uno locale nonché dell'avvenuto invio degli avvisi ex art 16 DPR 327/2001 ai singoli interessati, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di espropri. La Società ha inoltre trasmesso le osservazioni formulate dai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione del primo stralcio dell'opera, unitamente alla proposta di controdeduzioni alle medesime.

In riferimento a tali controdeduzioni, nonché alla conformità urbanistica, autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico, il Comune di Rubiera – con nota prot. n. 714/21 di data 10 dicembre 2021 – ha ribadito la conformità urbanistica dell'opera, il cui tracciato ricade nella fascia di rispetto e ambientazione delle infrastrutture prevista nel PSC e nel UE di Rubiera, a meno di alcuni scostamenti. Il Comune ha suggerito di sottoporre l'elaborato ai progettisti e alla Conferenza di servizi, per verificare l'accuratezza della sovrapposizione e per valutare le scelte procedurali più opportune, anche ai fini espropriativi.

In data 21 dicembre 2021 è pervenuta la nota prot. ACS n. 738/21, con la quale il Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna ha richiesto, in seguito a quanto riportato nei pareri dei diversi Enti, di fornire agli stessi (entro il 14 gennaio 2022) gli approfondimenti e le informazioni non presenti nella documentazione trasmessa in relazione alla Conferenza

di servizi indetta sul primo stralcio della Variante di Rubiera, ciò al fine di ottenere un riscontro positivo sul progetto dai soggetti competenti in materia di sicurezza, ambiente e paesaggio, entro il mese di gennaio 2022.

In particolare, la documentazione integrativa richiesta riguardava le seguenti tematiche:

- approfondimenti dei profili relativi alla dinamica del deflusso dell'acqua in caso di esondazione del torrente Tresinaro, in quanto l'opera modifica gli attuali scenari di pericolosità (approfondimento richiesto dal Servizio sicurezza territoriale e protezione civile della Regione Emilia Romagna);
- la produzione di uno studio di incidenza che l'opera ha sul "Sito Rete Natura 2000 IT403001 (ZSC-ZPS) Casse di espansione del Secchia". Lo studio dovrà essere conforme alle indicazioni normative vigenti ed in particolare alla D.G.R. n. 1191 del 30/07/2007 "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS".

Questa integrazione è richiesta dall'Ente parchi Emilia centrale che richiede altresì come in sede di Conferenza di servizi si tenga conto della "Ciclovía Rubiera - Muraglione", opera in fase di costruzione, in quanto il tracciato di progetto incrocia quello della ciclovía stessa, per come segnalato dall'Ente parchi;

- in materia di inquinamento acustico è richiesta un'integrazione rispetto alla "Relazione di impatto acustico" già presentata all'Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia –Romagna; nella nota sono indicati analiticamente i singoli punti oggetto dell'approfondimento richiesto.

Con la nota di cui al prot. ACS n. 738/21 di data 21 dicembre 2021 il Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia Romagna ha inoltre richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, considerati gli approfondimenti richiesti da parte dei diversi Enti coinvolti, di sospendere il procedimento amministrativo relativo alla variante di Rubiera – primo lotto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, spostando la data di fine del procedimento al giorno 8 febbraio 2022.

In aggiunta ai sopracitati approfondimenti, con prot. ACS n. 747/21 di data 27 dicembre 2021 è pervenuta un'ulteriore richiesta di integrazione da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per le interferenze del tracciato di progetto della Variante di Rubiera con le opere di bonifica.

Con nota prot. n. 23195 in data 28 dicembre 2021, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIMS, preso atto di quanto segnalato dalla Regione Emilia-Romagna, ha invitato Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. a fornire con ogni urgenza gli approfondimenti e le informazioni richieste dalle strutture regionali sopracitate, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna – Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente il necessario coordinamento per la formalizzazione della prescritta intesa sulle opere, ai sensi del D.P.R. n.383/1994.

Parimenti, ha accolto favorevolmente la richiesta di sospensione del procedimento di trenta giorni effettuata dalla stessa Regione, fissando conseguentemente il nuovo termine perentorio, entro il quale le Amministrazioni e gli Enti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, per il giorno 9 febbraio 2022.

La Società ha prontamente contattato i tecnici del Consorzio CCS al fine di coordinare le attività da porre in essere per ottemperare alle richieste della RER.

Con nota prot. ACS n. 30/22 del 14 gennaio 2022 la Società ha inviato al MIMS, all'ARPAE Emilia Romagna e ad altri soggetti interessati la documentazione richiesta dal MIMS, dalla Regione Emilia Romagna e dal Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. Nello specifico, sono stati inviati documenti relativi alla valutazione di compatibilità idraulica del primo lotto, è stata inviata la nota integrativa alla relazione di impatto acustico, lo screening di incidenza ambientale, il riscontro sul progetto definitivo ciclovia ER-13 nonché alcuni elaborati del progetto definitivo riguardante la risoluzione di tutte le interferenze tra il primo lotto della viabilità in progetto ed il reticolo idraulico gestito dal Consorzio di bonifica dell'Emilia Romagna.

Con nota prot. n. 96/22 del 4 febbraio 2022 il Comune di Rubiera ha trasmesso alla Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente – servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia Romagna la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 gennaio 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all'Intesa Stato Regione per la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, a condizione che siano accolte le valutazioni di cui alla nota n. 16912 del 10 dicembre 2021, protocollata al n. 714/21.

Con nota prot. n. 103/22 del 9 febbraio 2022 la Regione Emilia Romagna, Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità ha trasmesso la delibera della Giunta regionale n. 150 di data 7 febbraio 2022. Nello specifico con la delibera della Giunta n. 150 di data 7 febbraio 2022 è stato espresso l'assenso della Regione Emilia Romagna all'intesa Stato-Regione per gli aspetti localizzativi dell'opera. Nella delibera sono state impartite alcune prescrizioni, relative all'opera stessa. In particolare si è previsto:

- realizzazione a carico di AutoCS del sottopasso ciclopedonale finalizzato a garantire la continuità della ciclabile "ER13 Rubiera-Muraglione", con relativo recepimento del sottopasso nel progetto esecutivo e nel quadro economico dell'opera;
- accoglimento delle prescrizioni ambientali, da sviluppare nella fase di progettazione esecutiva, emanate da ARPAE, dall'Ente di gestione parchi e biodiversità dell'Emilia centrale, da AIPO e dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale;
- accoglimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA da ottemperare nelle successive fasi di progettazione esecutiva, svolgimento dei lavori in corso d'opera, fasi post operam.

Con nota prot. n. 104/22 del 10 febbraio 2022 il Terminal Rubiera S.r.l. ha chiesto riscontro alle note inviate ed al sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2021, al fine di considerare la progettazione dell'opera alla luce delle proprie esigenze industriali.

Con nota prot. n. 119/22 del 16 febbraio 2022 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 14 febbraio 2022, avente ad oggetto "*l.p. n. 4/2018, art. 20: provvedimento autorizzatorio unico di VIA comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del Fiume Secchia" nel comune di Rubiera (RE), Campogalliano (MO), Modena (MO) proposto da AIPO*". La Regione ha deliberato, in sintesi estrema di adottare il provvedimento autorizzatorio unico che comprende anche la VIA e di dare atto che il progetto

risulta ambientalmente compatibile a condizione di rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato 1 (Verbale conclusivo della conferenza di servizi d.d. 22 gennaio 2022).

Con nota prot. 121/22 del 17 febbraio 2022 il MIMS – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici, ha trasmesso il Decreto direttoriale n. 3107 di data 16 febbraio 2022, di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della l. 241/1990 e con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge.

Quanto agli effetti, detta conclusione positiva sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza della amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001, dispone il vincolo preordinato all'esproprio.

In data 21 aprile 2022, con nota prot. ACS n. 398/22 è pervenuto alla Società il ricorso formulato innanzi al TAR Emilia Romagna-Parma per conto di Terminal Rubiera, ai fini dell'annullamento del sopra citato Decreto direttoriale n. 3107 d.d. 16.02.22 del MIMS e del progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera, nonché delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Società e di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo alla variante di Rubiera.

La Società, con Determina dell'Amministratore Delegato n. 3 di data 19 maggio 2022 ha pertanto conferito mandato congiunto (unitamente alla controllante Autobrennero) all'avv. Vittorio Paolucci di Bologna, incaricando il medesimo alla difesa legale nell'ambito del menzionato ricorso. Quest'ultimo ha depositato il controricorso in data 20 maggio 2022.

Nelle more di tale costituzione in giudizio, il ricorrente Terminal Rubiera – con nota prot. ACS n. 435 d.d. 6 maggio 2022 – ha formulato nei confronti della Società un'istanza di accesso agli atti, richiedendo di acquisire la documentazione inerente la realizzazione della Tangenziale di Rubiera, oggetto del sopra citato ricorso.

La Società ha fornito riscontro all'accesso agli atti con nota 472/22 di data 17 maggio 2022, provvedendo ad inviare gli elaborati del Progetto Definitivo richiesti, in formato digitale.

5.3. Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall'Assemblea degli Azionisti di data 5 maggio 2023 per tre esercizi sociali e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2025.

A seguito delle dimissioni da Consigliere di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo Marco Tarantino con decorrenza dal 31 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 24 luglio 2023 ha cooptato il Consigliere Antonio Comes.

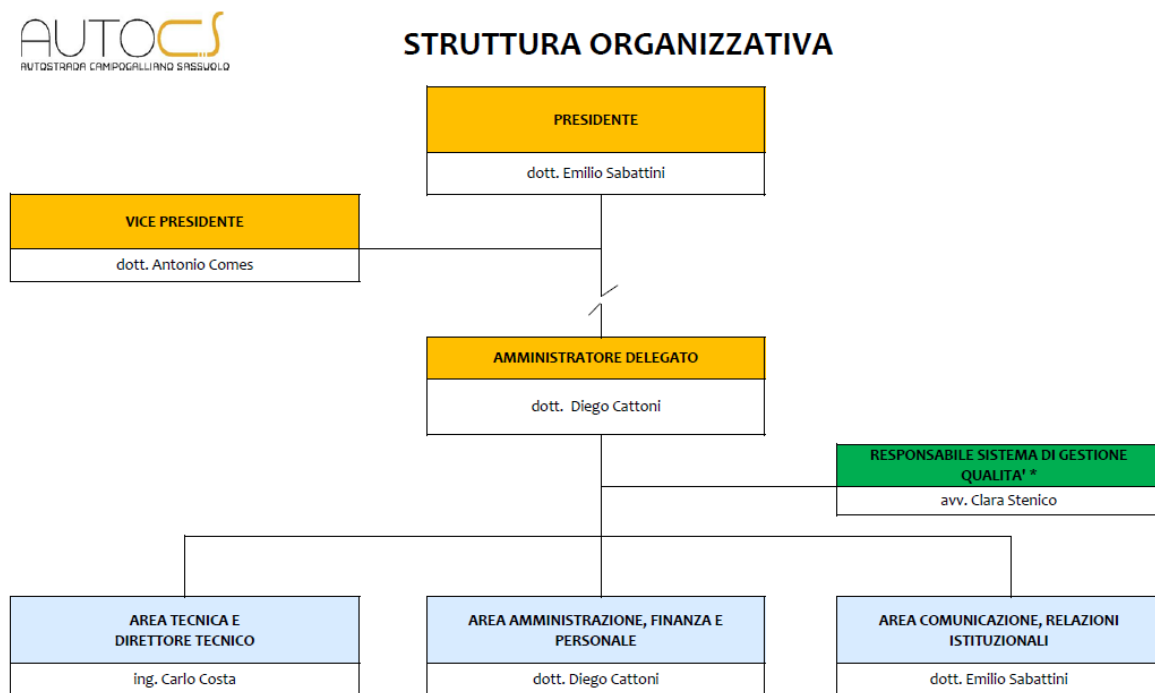
I Membri del Comitato Esecutivo, la cui nomina è riservata al Consiglio di Amministrazione, sono stati designati nella seduta del 5 maggio 2023. Il Comitato Esecutivo è attualmente composto dall'Amministratore Delegato, dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, da un Consigliere e da un Consigliere/Direttore Tecnico.

L'incarico alla Società di Revisione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti di data 5 maggio 2023, su proposta del Collegio sindacale, per tre esercizi sociali.

L'Organismo di vigilanza con composizione Collegiale è stato nominato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2023 e rimarrà in carica fino alla scadenza dell'organo amministrativo.

5.4. La struttura organizzativa – Definizione delle responsabilità

La Società ha assegnato specifiche responsabilità nelle seguenti aree: (i) Area tecnica e Direttore Tecnico; (ii) Area Amministrazione, finanza e Personale; (iii) Area comunicazione, relazioni istituzionali, come si evince dallo schema sopra riportato. Di seguito, l'Organigramma della Società aggiornato al mese di novembre 2023.



* Funzione esterna a fronte di nomina

Aggiornato in data: giugno 2023

5.5. Gruppo di riferimento

Nel Gruppo, coordinato da Autostrada del Brennero S.p.A., si concentrano capacità e competenze specifiche ed appropriate, opportune ed utili, in grado di creare sinergie atte a rendere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi ed alle imprese attraverso

l'integrazione fra diverse realtà, inducendo così a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un'unica prestazione, in una visione globale del trasporto e, quindi, in un'ottica di catena logistica integrata.

La Capogruppo ha il compito di dirigere e supportare le attività del Gruppo, esercitando l'indirizzo strategico, il coordinamento ed il controllo della gestione delle società partecipate.

Nell'ottica di rendere economicamente e funzionalmente valida la struttura di tutte le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. ha approvato il Regolamento di Gruppo in data 8 novembre 2013 (con successive modifiche di data 29 luglio 2016 e 18 maggio 2018). Tale documento costituisce la disciplina di riferimento per guidare i rapporti tra tutte le società rientranti nell'area di consolidamento, affinché i relativi comportamenti siano ispirati a regole organizzative e gestionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche di direzione, coordinamento e governo imprenditoriale del Gruppo. Il Regolamento consente di operare, pur nella propria autonomia, in armonia con il modello di governo definito, volto a promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso. In data 24 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire e la definizione delle linee di indirizzo per la Società.

Nel compimento del proprio ruolo all'interno del Gruppo, la Capogruppo fornisce un supporto in ambito finanziario, amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale.

6 Adozione e aggiornamento del Modello da parte della Società

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la Società ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato decreto.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio sulla cui base si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

L'identificazione dei processi sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e del funzionamento aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'individuazione e comprensione dei processi sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità vi sia la astratta possibilità di commettere reati.

L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto e/o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle altre attività nell'ambito delle quali sia astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Sulla base dei processi sensibili individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e delle finalità del D.lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla Società di tempestivamente prevenire ed impedire la commissione dei reati oltre che di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari del Modello, così come definiti nel capitolo 9, nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

I principi cardine, cui il Modello si ispira, sono:

- a) le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta l'analisi del contesto aziendale e la mappatura dei processi sensibili;
- b) i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Controllo e di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo e di Vigilanza di risorse finanziarie adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - le verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in considerazione della struttura della Società e delle risorse aziendali;
 - la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Controllo e di Vigilanza delle informazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità con delibera del 6 ottobre 2016 e con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza con composizione monocratica. Con l'approvazione del Modello il Consiglio di Amministrazione si impegna al rispetto dello stesso. Con delibere successive del Consiglio di Amministrazione, la Società ha adottato versioni di volta in volta aggiornate del presente documento.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione salva la facoltà di quest’ultimo di delegare l’Amministratore Delegato. In tal caso il Consiglio d’Amministrazione ratificherà tutte le modifiche eventualmente apportate dall’Amministratore Delegato.

7 Modello di Autostrada del Brennero S.p.A. e delle Società controllate

In ragione dell’attenzione posta dalla Capogruppo alle tematiche di *corporate governance* e alla tutela della legalità nella conduzione delle diverse attività di *business*, la stessa, nel rispetto dell’autonomia propria di ogni società controllata, promuove l’adozione da parte delle stesse di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01. Tutte le Società controllate adottano in autonomia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Tutte le Società controllate, nella definizione del proprio modello, si attengono ai principi applicabili del presente documento, integrandone i contenuti e le necessarie misure di controllo in base alle specifiche peculiarità inerenti alla natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle Società controllate stesse. È cura di ogni singola società controllata adottare un proprio modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Il modello adottato dalle Società controllate è comunicato all’Organismo di Vigilanza di Autobrennero, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui al successivo capitolo 12. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle Società controllate all’Organismo di Vigilanza di Autobrennero.

8 Identificazione dei reati rilevanti per la Società

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqes*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).
- Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto (tra cui i Delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1, i Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater*, le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 25-*quater*.1, la Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa prevista dall'art. 25-*quaterdecies*, il Contrabbando previsto dall'art. 25-*sexiesdecies*, i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dall'art. 25-*octies*.1, i Delitti contro il patrimonio culturale previsti dall'art. 25-*septiesdecies*, nonché Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'art. 25-*duodevicies*) si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico della Capogruppo e delle Società controllate che vincolano in ogni caso i destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

In ogni caso, il Modello è tempestivamente integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza quando siano intervenute:

- modifiche normative quali ad esempio l'introduzione di nuovi reati e/o la modifica degli attuali;
- modifiche nelle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- ogni altra situazione illustrata nel precedente capitolo 4 "Modifiche ed aggiornamento del Modello".

9 Destinatari del Modello

In considerazione del fatto che la Società non ha una struttura organizzativa con proprio personale dipendente, ma tutte le attività di gestione e tecnico-operative vengono eseguite dalla struttura organizzativa della Capogruppo in forza di un contratto di servizi infragruppo, i Destinatari del presente Modello (di seguito, anche i "**Destinatari**"), tenuti alla sua conoscenza ed osservanza, sono:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- (ii) l'Amministratore Delegato;
- (iii) i Responsabili Aree Competenti, nonché i componenti del Comitato Esecutivo, a cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della Società entro i limiti della procura conferita;
- (iv) i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- (v) la Società di revisione;
- (vi) il personale dipendente ed i collaboratori della struttura organizzativa della Capogruppo che svolge tutte le attività per conto della Società in forza del contratto di servizi infragruppo;
- (vii) tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- (viii) tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

10 Diffusione del Modello

Il Modello è portato a conoscenza dei Destinatari, sia mediante la consegna di copia cartacea o digitale ovvero mediante la pubblicazione dello stesso in apposite sezioni dedicate nel sito Internet aziendale, da cui sarà liberamente e gratuitamente scaricabile e stampabile.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, *outsourcer*, *partners* e altre parti contrattuali prevedono una specifica clausola esplicita di presa visione del presente Modello, richiamando la fonte ove sarà possibile reperirlo, definendo le conseguenze della violazione alle norme da parte degli stessi.

11 Formazione

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del management.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Destinatari ed è gestita dal Responsabile del Sistema di Gestione Qualità in stretta cooperazione con l'OdV che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

12 Organismo di Vigilanza

12.1 Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, avendo come unico ed esclusivo riferimento il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento interno di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Tale documento esplicita i criteri e le modalità operative volti all'attuazione ed al rispetto dei compiti, dei poteri e delle funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare costantemente:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come identificati nel capitolo 9;
- b) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- d) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

12.2 Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza

dal momento che l'OdV ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'OdV risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, i membri dell'OdV non devono:

- ricoprire, all'interno di Autobrennero o delle Società controllate, incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Autobrennero o delle Società controllate;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;

▪ professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dai candidati.

▪ continuità d'azione

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma collegiale da tre membri non appartenenti al personale della Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente dell'OdV.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. L'OdV scaduto per decorrenza del termine, conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

12.3 Requisiti di eleggibilità

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

12.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 10.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

12.5 Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed è convocato dal Presidente. Le riunioni possono anche essere convocate ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta, venendo in tal caso meno l'obbligo della formale convocazione. Inoltre, durante lo svolgimento della prima seduta utile, può

delegare specifiche funzioni al Presidente. La convocazione deve essere portata a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'OdV è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. In particolare, l'OdV:

- svolge o provvede a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi annualmente in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e aggiorna la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione a processi e procedure identificate nel Modello; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale riguardanti le attività sensibili della Società;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine;
- effettua interventi estemporanei e non programmati;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società, a collaboratori, consulenti, nonché a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 9;
- chiede annualmente, e comunque qualora si ritenga opportuno, informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
- richiede l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello;
- richiede alla funzione di revisione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello accertata dall'OdV stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.231/2001;

- verifica periodicamente il Modello e il Codice Etico e, ove necessario, propone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- verifica i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001;
- sensibilizza e favorisce la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento;
- definisce o modifica il programma di monitoraggio del Modello 231 anche attraverso l'espressione di un parere sul piano annuale dei controlli della Società;
- gestisce le segnalazioni di irregolarità ricevute che riguardino eventuali violazioni del Modello;
- gestisce le segnalazioni (Whistleblowing) di cui al D.Lgs. 24/2023.

Al fine di perseguire gli obiettivi descritti la Società assicura all'Organismo di Vigilanza:

- a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'OdV nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- c) la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo;
- d) l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- e) idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

12.6 Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'OdV ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Gli obblighi di comunicazione previsti verso il Consiglio di Amministrazione e la periodicità minima per dette comunicazioni, nonché la periodicità degli incontri con il Collegio Sindacale, sono individuati e normati in apposito regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza predisposto dallo stesso OdV.

L'OdV stabilisce le informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento devono comunicare direttamente con l'OdV per segnalare eventuali violazioni del Modello nonché le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei cosiddetti reati-presupposto, utilizzando i canali ed i recapiti resi noti dall'Organismo di Vigilanza.

A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'OdV che consiste in un indirizzo di posta elettronica (odv.autocs@gmail.com) reso noto ai Destinatari a cui dovranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato unicamente all'OdV. Tale modalità di trasmissione è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti e/o del contenuto delle segnalazioni anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti.

In qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale relativo ad uno dei reati presupposto indicati nel Decreto, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV e al Presidente della Società, il quale provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione.

La Società e l'Organismo di Vigilanza si impegnano a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche indiretta, salva l'ipotesi di segnalazione effettuate con dolo e/o mala fede.

In condivisione con l'OdV, la Società adotta una procedura ove sono descritte le modalità di gestione dei rapporti con lo stesso OdV e dei flussi informativi che vengono scambiati fra l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali.

Tutte le informazioni di cui venga in possesso l'Organismo di Vigilanza vengono trattate nel rispetto ed in conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 del 30/06/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 e s.m.i.

12.7 Rapporti con l'Organismo di vigilanza della Capogruppo

L'OdV della Capogruppo può chiedere informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Capogruppo.

L'OdV della Società segnala immediatamente eventuali gravi violazioni del Modello di organizzazione e gestione e condivide la relazione semestrale/annuale con l'OdV della Capogruppo, nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento, indicando le violazioni accertate al proprio modello organizzativo e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al proprio modello organizzativo, e i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della Capogruppo.

13 Whistleblowing

13.1 La normativa di riferimento

Con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

sono state apportate modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 al fine di regolare, anche per il settore privato, le forme di tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (cosiddetto Whistleblowing).

Al fine di adempiere agli obblighi di cui alla L. 179/2017, la Società ha messo a disposizione dei soggetti apicali e di tutti i dipendenti un indirizzo dedicato per l'invio delle segnalazioni in formato cartaceo, nonché un portale web dedicato, adottando a tal fine la procedura "*Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*".

Successivamente l'Unione Europea, al fine di uniformare le normative nazionali in materia, ha adottato la Direttiva n. 2019/1937 riguardo la "Protezione delle persone che denunciano violazioni delle norme UE". La normativa europea è stata recepita dall'Italia con D. Lgs. n. 24 di data 10 marzo 2023, che ha ridisegnato il perimetro di applicazione delle precedenti disposizioni in materia di Whistleblowing, ampliandone in maniera significativa l'area di riferimento.

Gli Enti del settore privato che sono tenuti a rispettare la nuova disciplina in materia di Whistleblowing sono: (i) soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (ii) i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (iii) soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (iv) soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

13.2 Ambito di applicazione soggettivo

Il D.lgs. n. 24/2023 estende – rispetto alla normativa previgente - l'ambito soggettivo di coloro che possono eseguire le segnalazioni, la divulgazione pubblica e la denuncia, ai seguenti soggetti: dipendenti pubblici; dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio; lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato; volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; lavoratori in prova; candidati; ex dipendenti; "facilitatori" (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); parenti entro il 4° grado di parentela o colleghi di lavoro del segnalante.

13.3 Ambito di applicazione oggettivo

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede che possono essere oggetto di segnalazione, di divulgazione pubblica, di denuncia, le seguenti:

- violazioni del diritto nazionale (illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001);
- violazioni del diritto dell'Unione europea (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione), tra cui: (i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4); (ii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); nonché (iii) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Sono invece escluse dal campo di applicazione della nuova normativa sul Whistleblowing:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In ogni caso, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

13.4 Canali di segnalazione (interno ed esterno)

Il D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, disponendo l'implementazione di appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza (con particolare riferimento alla persona segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché al contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione), anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, allorquando siano utilizzati strumenti informatici.

Il legislatore ha previsto di consentire segnalazioni: (i) in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); (ii) orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero (iii) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il D.lgs. n. 24/2023 - ferma restando la preferenza per i canali interni - prevede la possibilità, sia per i soggetti del settore pubblico, che del settore privato, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno (piattaforma online messa a disposizione dall'ANAC), unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. Il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

13.5 Divulgazione pubblica

Inoltre, il D.lgs. n. 24/2023 prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, le cui informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite mezzi di stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal predetto decreto. Difatti, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. una segnalazione interna, a cui l'Ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13.6 Denuncia alle autorità competenti

Infine, il D.lgs. n. 24/2023 – in conformità alla precedente disciplina – riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inviare una formale denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o

privato. Anche in questo caso, vengono applicate e devono essere rispettate le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno da parte degli Uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

13.7 Uso dei canali rispetto alla tipologia di informazioni che possono essere segnalate

Il D.lgs. n. 24/2023 – nel prevedere una diversificazione tra il settore pubblico ed il settore privato –riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

Diversamente, i soggetti del settore privato dispongono di poteri di segnalazione e di canali di comunicazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il predetto decreto differenzia in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati (Ente con una media di almeno 50 lavoratori; Ente che opera nei “settori sensibili”; Enti che hanno adottato un Modello 231 con meno di 50 lavoratori, oppure con una media di almeno 50 lavoratori).

Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell'oggetto delle segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare. Pertanto, è necessario che tali soggetti operino nel pieno rispetto dei presupposti individuati dal legislatore, al fine di consentire - sia per i soggetti tutelati che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una corretta applicazione di tali presupposti.

Nello specifico contesto in cui opera la Società, le violazioni del diritto nazionale (ivi comprese le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001) possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni, ovvero mediante l'utilizzo del canale esterno (piattaforma online di ANAC) per le materie di specifica competenza dell'ANAC (contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), ovvero dell'Autorità giudiziaria e/o contabile o altra Autorità amministrativa competente. Invece, le violazioni del diritto dell'Unione europea possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni ed esterno, divulgazione pubblica e denuncia.

La Società, in quanto soggetto del settore privato di cui all'art. 2 comma 1 lettera q) n. 3 del D.Lgs 24/2023, ha implementato un sistema di segnalazioni interne idoneo a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, ad assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate.

13.8 Sistema di tutele e misure di sostegno

L'asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione di cui al D.lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti tutele:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (anche in ambito giurisdizionale e disciplinare);
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. divieto di rinunce e transazioni (le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, c.c.).

La nuova normativa rafforza il sistema di protezione dei segnalanti, prevedendo il divieto di ogni forma di ritorsione (definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"), anche solo tentata o minacciata, nonché un'inversione dell'onere della prova nei procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento di eventuali ritorsioni nei confronti dei segnalanti.

La nuova disciplina fa riferimento unicamente alle ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella Legge n. 179/2017, e amplia notevolmente, seppure in modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni. Oltre a quelle espressamente indicate nel D.lgs. n. 24/2023¹, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata".

¹ Cfr. Art. 17, 4° comma, del D.lgs. 24/23.

Tuttavia, l'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 24/2023;
3. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
4. non sono sufficienti i meri sospetti o le cd. "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing. Pertanto, la relativa tutela non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica. Parimenti, si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Inoltre, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

L'ANAC ritiene opportuno precisare che, laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di

responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

Nei casi di accertamento delle predette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è applicata una sanzione disciplinare, secondo quanto previsto nel sistema sanzionatorio adottato dalla Società.

Infine, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma quinto, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato del lavoro per gli opportuni provvedimenti di propria competenza, ovvero può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.

13.9 Canali di segnalazione attivati dalla Società

La Società, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 24/2023 e dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto n. 231/2001, ha attivato adeguati canali di segnalazione interni (sia in forma scritta, che orale), che consentono l'invio di segnalazioni, anonime o ordinarie, che assicurano, anche tramite strumenti di crittografia (come nel caso di utilizzo della piattaforma elettronica online), la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate:

- mediante l'invio di una busta chiusa con apposizione della dicitura "NON APRIRE - Riservata personale" da inviare all'avv. Stefano Mengoni (nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di vigilanza della Società), presso il suo studio al seguente indirizzo: Via Calepina, 34 – 38122 Trento (TN);
- mediante la compilazione e l'invio in modo informatizzato della segnalazione ordinaria (non anonima) sulla piattaforma informatica online a cui è possibile accedere dal seguente indirizzo: <https://www.nxnwb.it/app/whbcs/>. La piattaforma costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo. Il segnalante potrà ricevere il codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC), per avere accesso alla piattaforma online al fine di verificare lo stato e l'esito della segnalazione.

Invece, le segnalazioni orali possono essere effettuate:

- mediante un servizio di messaggistica vocale contattando il numero telefonico dedicato che, previa presentazione vocale dell'informativa sul trattamento dei dati personali e delle informazioni

necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali (anonime o ordinarie). L'unico soggetto competente a ricevere, gestire ed istruire la segnalazione è l'Organismo di vigilanza della Società. L'OdV acquisisce la segnalazione mediante la riproduzione del messaggio vocale, il cui testo viene trascritto integralmente ed inserito nella piattaforma whistleblowing;

- mediante la fissazione di un incontro, entro un termine ragionevole, con l'Organismo di vigilanza della Società, contattando il numero telefonico dedicato, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. Anche in questo caso la segnalazione acquisita nel corso dell'incontro con l'OdV viene trascritta integralmente ed inserita nella piattaforma whistleblowing.

In entrambi i casi di segnalazione orale, ove avvenga l'identificazione del segnalante, quest'ultimo riceve il codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC), per avere accesso alla piattaforma online al fine di verificare lo stato di avanzamento ed il successivo esito della segnalazione. Le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione ed ogni altra informazione utile per eseguire una segnalazione sono dettagliatamente descritte nell'apposita Procedura "Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)", che la Società ha tempestivamente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

13.10 Destinatario e gestore delle segnalazioni

Il D.lgs. n. 24/2023 richiede che il destinatario delle segnalazioni sia una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. La Società ha deciso di individuare come destinatario e gestore delle segnalazioni (mediante i canali interni) l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

13.11 Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, ed in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. e al D.lgs. 51/2018 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

13.12 Poteri sanzionatori di ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso, il responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981

14 Attività di Auditing

Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ha affidato in outsourcing l'attività di auditing alla Capogruppo, che a sua volta l'ha contrattualizzata ad una società esterna specializzata.

Con cadenza annuale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo predispone – anche mediante la condivisione degli obiettivi con la stessa Società – ed approva il piano delle attività di auditing della Capogruppo e della Società.

Il piano degli audit si prefigge l'obiettivo di fornire appropriati suggerimenti volti a migliorare il processo di *governance* della Società, al pari della Capogruppo e delle altre Società controllate, nel raggiungimento delle seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo di appropriati valori e principi etici dell'organizzazione;
- garantire l'efficace gestione dell'organizzazione e l'*accountability*;
- identificare i rischi aziendali, ivi compresa la ricognizione di tutti gli eventi e le variabili che necessitano di monitoraggio, e comunicarli alle relative funzioni dell'organizzazione;
- coordinare le attività di *auditing* e il processo di scambio dei flussi informativi tra il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo della Società, l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, ed i revisori esterni.

In particolare, le attività di auditing della Società includono la disamina e la valutazione indipendente dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché del livello di efficienza con il quale sono svolte le attività societarie, anche nell'ambito dei rapporti della stessa società con la Capogruppo, con la società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e con gli altri soggetti terzi, promuovendo l'adozione di controlli equilibrati in rapporto al beneficio stesso.

A tal fine, è opportuno inserire in tutti i contratti di *service* della Società una clausola contrattuale che consenta a quest'ultima di potere eseguire delle attività di auditing nei confronti delle controparti contrattuali (*outsourcer*) al fine di verificare il corretto e tempestivo rispetto di quanto previsto nel Modello.

Gli esiti delle attività di auditing vengono riportati, secondo le scadenze previste nel piano approvato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché all'Amministratore Delegato, e condivisi con la Capogruppo.

Le successive attività volte al monitoraggio dell'assolvimento delle eventuali "non conformità" o "aree di miglioramento" riscontrate all'esito delle attività di auditing saranno gestite dall'*internal audit* direttamente con la Società, e verranno condivise annualmente con la Capogruppo.

Nell'ambito delle predette attività, l'*Internal Auditor* ("**Internal Auditor**") - inteso come il Responsabile delle attività di auditing - interagisce con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'Amministratore Delegato della Società, nonché con i componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, in modo da adempiere alle proprie responsabilità senza essere soggetto a interferenze funzionali o circostanze pregiudizievoli che possano determinare conflitti di interesse o impedimenti alle normali attività di audit.

Nell'ambito delle riunioni di coordinamento, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società e/o della Capogruppo può richiedere, all'*Internal Auditor*, supporto nell'esecuzione delle attività di verifica previste nell'ambito dei reati ex D. Lgs. 231/01.

15 Sistema sanzionatorio

Si ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in

violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.lgs. 231/2001 e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico la Capogruppo ha adottato un Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 di Autobrennero e delle Società controllate che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001, allegato al presente documento, costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate Sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.